

**REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E L'EROGAZIONE DEL COMPENSO
INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART. 93 DEL D.LGS. 163/2006.**

Art.1

**Attività che danno diritto al compenso incentivante - fondo per progettazione e
innovazione**

1. Il personale interno, partecipante alle attività intellettuali e materiali finalizzate alla realizzazione di opere o lavori pubblici, comunque denominati, di competenza dell'Amministrazione Comunale o ad essa delegati, ha diritto al compenso incentivante previsto dall' art. 93, comma 7 ter del D.lgs.n° 163 del 2006.

2 A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, del D.lgs.n° 163 del 2006 l'amministrazione comunale destina annualmente ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro.

3. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui al comma precedente è ripartito, con le modalità e criteri specificati nei successivi articoli, tra i soggetti che hanno svolto le attività e le funzioni indicate nel comma 5; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione

4. L'incentivo disciplinato dal presente Regolamento può essere corrisposto solo in presenza di uno dei procedimenti previsti dal Codice degli Appalti e finalizzato alla realizzazione di un'opera pubblica, con esclusione dei lavori di manutenzione comunque denominati.

5. Le funzioni che danno diritto al compenso sono:

- Responsabile del procedimento;
- incaricati della redazione del progetto;
- incaricati, del piano della sicurezza;
- incaricati della direzione lavori;
- incaricati del collaudo;
- rispettivi collaboratori.

6. Nell'attività del Responsabile del procedimento rientra anche quella svolta per gli interventi di concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici, di finanza di progetto, nonché di opere cofinanziate con altri Enti.

7. I progetti di opere pubbliche dovranno essere redatti in osservanza delle disposizioni dell'art.93 del D.lgs n°163/2006.

8. Nel caso di affidamento a soggetti esterni di alcune delle funzioni di cui ai precedenti commi 5 e 6, la relativa percentuale di incidenza verrà detratta dal compenso spettante al personale interno, come definite negli ordini di servizio di cui al successivo art. 3.

Art.2

Figure professionali coinvolte nell'attività di realizzazione di opere o lavori pubblici

1. Le figure professionali ed operative del personale interno coinvolte nelle attività di cui al precedente art. 1 - con esclusione del personale dirigenziale - sono individuate,

con le modalità di cui al successivo art.3, tra tutti i dipendenti dell'Ente aventi i requisiti professionali richiesti, in base ai seguenti criteri:

- limiti di competenza professionale determinati dalla normativa vigente;
- entità e complessità dell'opera da realizzare;
- tipologia dell'opera da realizzare;
- specializzazione per la categoria dei lavori da realizzare.

2. Le mansioni da attribuire di volta in volta alle singole figure professionali ed operative sono da individuare in relazione alle qualifiche possedute tra le seguenti professionalità e profili:

- Responsabile del procedimento di opere o lavori pubblici: funzionario, istruttore direttivo, istruttore, aventi esclusivamente qualifica tecnica;
- Progettisti di opere o lavori pubblici: ingegneri, architetti, geometri, periti e altre figure richieste per competenze specifiche;
- Direttori dei lavori: ingegneri, architetti, geometri, periti;
- Coordinatori per la sicurezza e salute nel cantiere: ingegneri, architetti, geometri, periti, in possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. 276/03;
- Collaudatori: figure professionali previste dalla normativa vigente;
- Collaboratori: ingegneri, architetti, geometri, periti, istr. disegnatori, esperti,
- Figure in possesso di specifiche professionalità e qualifiche nell'ambito della sicurezza sul lavoro
- Contabilizzatori: geometri, periti, quali collaboratori della direzione lavori;
- Disegnatori: Istruttori disegnatori quali collaboratori della fase di progettazione;
- Esecutori: collaboratori tecnici.

Art.3

Modalità di conferimento degli incarichi

1. Per ciascuna opera o lavoro pubblico, il Dirigente della Direzione incaricata, con propria disposizione, designa il personale interno nel numero e nel profilo professionale necessario, in relazione all'intervento da realizzare; tale personale potrà essere modificato e integrato durante lo svolgimento dell'attività, in funzione delle esigenze eventualmente sopravvenute.

Il dirigente, all'atto della designazione in parola, stabilisce anche il termine massimo entro il quale l'attività di progettazione deve essere conclusa .

2 Contestualmente alla designazione di cui sopra, saranno indicati i coefficienti per l'assegnazione dell'incentivo, attribuendoli a ciascun componente dello staff in modo da assicurare un compenso omogeneo rapportato alle diverse professionalità interessate, dell'impegno previsto, del tempo impiegato ed in relazione a particolari caratteristiche dell'intervento. In fase di liquidazione detti coefficienti potranno essere modificati in funzione dell'effettivo apporto prestato dai diversi soggetti, secondo motivata valutazione dirigenziale .

Art. 4

Criteri per la determinazione dell'entità e per la ripartizione dei compensi per la realizzazione delle opere o lavori pubblici.

1. La determinazione dell'entità complessiva del compenso è stabilita tenendo conto di due fattori: l'entità dell'opera e la sua complessità.
Per il primo fattore si fa riferimento a quanto descritto nella sottostante Tabella A.

Per il secondo fattore si fa riferimento a quanto stabilito dal successivo comma 2.

Tabella A ENTITA' DELL'OPERA

		aliquota	80%	20%
Importo Progetto	fino a € 500.000,00	2.0 %	1.60%	0,40%
Importo Progetto	> €500.000,00 fino a € 1.200.000,00	1.9 %	1.52%	0,38%
Importo Progetto	> €1.200.000,00 fino a € 5.000.000,00	1.8 %	1.44 %	0,36%
Importo Progetto	> € 5.000.000,00 fino a € 25.000.000,00	1.7 %	1.36 %	0,34%
Importo Progetto	> € 25.000.000,00	1.6 %	1.28 %	0,32%

2. E' possibile attribuire una maggiorazione, in considerazione della particolare complessità dell'opera, solo in caso di progetti che richiedano l'adozione di soluzioni progettuali con studi e/o articolazioni originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali, ovvero per i quali siano stati effettuati studi o sperimentazioni, se ed in quanto attestate dal dirigente in sede di validazione del progetto stesso o approvate con atti di Giunta Comunale che ne indica la percentuale di maggiorazione.

La maggiorazione si applica incrementando l'aliquota di cui alla Tabella A sopra riportata, fino ad un massimo dello 0,4 %, fatto comunque salvo il rispetto del limite massimo del 2%. Conseguentemente andranno modificate e ricalcolate tanto la percentuale del compenso che la percentuale del fondo per l'innovazione. La maggiorazione non si applica al primo scaglione di importo progettuale, di cui alla Tabella, visto che esso prevede già l'aliquota massima.

3. L'importo dei lavori oggetto di riferimento per la determinazione iniziale dell'entità del compenso è quello posto a base di gara, senza riconoscimento alcuno per i lavori in variante.

4. A detto importo, ai fini della liquidazione, andranno decurtate delle somme per una percentuale pari alla proporzione degli incrementi dei tempi di esecuzione e/o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo redatto nel rispetto dell'art 16 del dpr 207 del 2010, depurato del ribasso offerto. La liquidazione dell'incentivo oggetto del presente regolamento, potrà avvenire solo all'esito del collaudo finale dell'opera di cui trattasi, salvo quanto previsto al comma 4 dell'art. 5. Non contribuiscono alla decurtazione dell'incentivo, le varianti che non siano riconducibili a responsabilità delle figure indicate nell'art 1 comma 5, né contribuiscono alla decurtazione in argomento le varianti a disposizione della direzione lavori, nella misura massima fissata ex lege.

5. Gli eventuali ritardi maturati nel corso dell'attività di progettazione daranno luogo alla riduzione degli importi di cui alla Tabella A nella misura percentuale del 30% e, quindi, gli importi divengono i seguenti:

TABELLA B

		Aliquota	80%	20%
Importo progetto	fino a €. 500.000,00	1,40%	1,12%	0,28%
Importo Progetto	> € 500.000,00 fino a € 1.200.000,00	1,33%	1,06%	0,27%
Importo Progetto	> €1.200.000,00 fino a € 5.000.000,00	1,26%	1,01%	0,25%
Importo Progetto	> € 5.000.000,00 fino a € 25.000.000,00	1,19%	0,95%	0,24%
Importo Progetto	> € 25.000.000,00	1,12%	0,90%	0,22%

6. L'individuazione delle quote di compenso per le funzioni svolte dai diversi soggetti o gruppi di lavoro con i rispettivi collaboratori, per le attività di redazione dei vari livelli o componenti progettuali, di esecuzione lavori, di coordinatore della sicurezza e di collaudatore, viene effettuata in base a quanto indicato dalla tabella 1. In caso di attività particolari, a giudizio del responsabile del procedimento, tale individuazione potrà essere effettuata in misura proporzionale a quella risultante dall'applicazione delle tabelle del nuovo D.M. 31 ottobre 2013, n.143, percentualizzando l'importo totale derivante dalla sommatoria dei diversi onorari.

7. La determinazione dell'importo dei compensi per le attività di redazione del progetto e di esecuzione lavori verrà effettuato, in relazione alle categorie delle opere, sulla base del nuovo D.M. 31 ottobre 2013, n.143 e sulla base delle percentuali della tabella 1, opportunamente frazionate per determinare l'entità percentuale delle singole prestazioni parziali relative ai diversi livelli della progettazione, ferme restando le percentuali della fase della esecuzione, secondo le indicazioni generali dell'art.93, comma 7 ter del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche.

Art. 5

Ripartizione dell'incentivo tra figure professionali e attività diverse

Tabella n. 1

Percentuale di ripartizione dell'incentivo tra le varie prestazioni professionali:

FUNZIONI	Progettazione (%)	Esecuzione (%)
Responsabile del Procedimento	15	15
Progettista	75	
Coordinatore sicurezza	10	15
Direzione Lavori		62
Collaudatore statico		4
Collaudatore tecnico-amministrativo		4

Tabella n. 2

Percentuali di ripartizione delle funzioni di Responsabile del Procedimento e dei suoi collaboratori sia nella fase delle progettazione che della esecuzione.

Soggetti	Fase della Progettazione e della Esecuzione
Responsabile del procedimento	60%
Eventuali collaboratori	40%
Totale	100%

Tabella n. 3

Percentuali di ripartizione per le funzioni nelle fasi della progettazione e della esecuzione.

Fasi	Progettisti	Direttore dei lavori	Collaboratori			
			Istruttori tecnici	Disegnatori	Collaborat.	Totale
Progettazione	55%		25%	15%	5%	100%
Esecuzione		55%	30%	12%	3%	100%

Tabella n. 4

Percentuali di ripartizione per le funzioni di coordinatore della sicurezza e salute nel cantiere per la fase della progettazione e della esecuzione.

Soggetti	Fase della Progettazione	Fase della Esecuzione
Coordinatore progettazione	70%	
Coordinatore esecuzione		70%
Collaboratori	30%	30%
Totale	100%	100%

Tabella n. 5

Percentuali di ripartizione per le funzioni di collaudatore tecnico-amministrativo e collaudatore statico.

Soggetti	Collaudo Tecnico-amministrativo (5%)	Collaudo statico (3%)
Collaudatore tecnico-amministrativo	70%	
Collaudatore statico		80%
Collaboratori	30%	20%
Totale	100%	100%

Art.6

Modalità di liquidazione del compenso – economie – beni strumentali

1. La corresponsione dell'incentivo e' disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attivita' svolte dai dipendenti interessati, tenendo conto che gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

2. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione

medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie e non possono pertanto essere liquidate ai dipendenti dell'amministrazione.

3. Per ogni attività rientrante nel presente regolamento e soggetta ad incentivo, la liquidazione sarà disposta solo all'esito del collaudo finale ed entro un termine di 60 gg dallo stesso.

4. In caso di contenzioso, con richiesta di maggiori somme ad opera della ditta esecutrice, l'incentivo oggetto del presente regolamento sarà liquidato nella sola somma certa, la quale sarà provvisoriamente epurata pertanto della aliquota di incidenza rappresentata dalle maggiori somme fatte oggetto di domanda giudiziale, salvo conguaglio all'esito del giudizio.

5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

6. Il compenso incentivante percepito ai sensi del presente Regolamento si intende inclusivo ed al lordo degli oneri assistenziali e previdenziali a carico dell'Amministrazione come previsto nella Legge Finanziaria 2004 e dall'art. 93 comma 7 bis del D.lgs. 163/2006.

Art.7

Oneri per la formazione

1. Sono a carico dell'Amministrazione le spese relative ai corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. I dipendenti, che conseguono il relativo attestato da parte dell'ente organizzatore del corso e/o per i quali, comunque, l'amministrazione sostiene gli oneri di cui al presente articolo, sono tenuti, se richiesti, alla predisposizione degli elaborati progettuali ed alle altre attività previste dal presente regolamento.